



CONSERVATORIO
DI MUSICA
COSENZA

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA "Stanislao Giacomantonio"

Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie - 87100 COSENZA

☎0984/709024 📠0984/29224 - c.f. 80007270780

Sito Internet: portale.conservatoriodicosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it

Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it



00127872019301220192

N° Prot. Anno Data

1=entra

2=uscita

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00.

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per il servizio triennale di invio massivo e-mail con DNS certificato a favore del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza.

CIG: Z8E2B74F3C

IL DIRETTORE

Considerato che, in seguito alla scadenza del rapporto contrattuale con l'operatore economico Isidata S.r.l., è emersa la necessità di incoare una procedura ex art. 36, co. 2, lett.a) D.lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento del servizio di invio massivo di e-mail con DNS certificato, per consentire ai dipendenti operanti presso l'Ufficio Didattica l'espletamento di precisi adempimenti istituzionali cui sovente sono onerati. Essi sono tenuti all'invio contestuale di messaggi di posta elettronica a gruppi di utenti di grandi dimensioni (docenti, studenti), azione non espletabile attraverso il semplice client di posta inidoneo alla trasmissione di ingenti quantitativi di posta;

Considerato che mentre i client di posta nascono per gestire lo scambio di singole e-mail inviate e ricevute durante il corso della giornata e l'invio massivo tramite un client di posta cagionerebbe il blocco del software e del PC e il prolungato rallentamento della connessione internet dell'intera struttura, i servizi di invio massivo nascono *ex adverso* col proposito di gestire grosse entità di e-mail e sono tecnicamente pronti a supportare la quantità di traffico in uscita nello stesso momento in maniera efficiente e sicura. Anche se si riuscisse ad effettuare un invio massivo di e-mail dal proprio client, i risultati dei tassi di consegna risulterebbero molto bassi: i provider di posta identificano come sospetto l'invio di grossi quantitativi di e-mail effettuati senza un apposito servizio professionale, che saranno direttamente filtrati nella cartella SPAM dei destinatari azzerando l'efficacia delle comunicazioni inoltrate;

Considerato che l'utilizzo improprio dei client di posta potrebbe anche determinare il contrassegno come SPAMMER dell'indirizzo IP, col conseguenziale inserimento in un'apposita blacklist e il difficile, tardivo e non sempre fruttuoso ripristino della reputazione;

Considerato altresì che l'invio di un numero cospicuo di e-mail con il client di posta non garantisce – anche con l'attivazione della funzionalità CCN – di celare l'indirizzo di tutti i destinatari né fornisce alcun dato statistico legato all'invio effettuato, rendendo impossibile una disamina a posteriori per conoscere quale fra i destinatari abbia aperto o cliccato sui link del messaggio, attività viceversa possibile con i servizi di invio massivo prodotti finanche per fornire statistiche dettagliate su aperture, bounce e altri dati significativi;

Considerato che, conformemente ai disposti di cui al D.lgs. 50/2016 e al paragrafo 4.1.1. delle Linee Guida Anac n.4 che sancisce che "al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza,

la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari", l'Ufficio Acquisti ha posto in essere un'indagine di mercato, prot. n. 12780 del 30.12.2019, volta a riscontrare l'esistenza di operatori economici che distribuiscono il sopraindicato servizio, partendo dall'assunto in base al quale Isidata S.r.l., mantenendo le risorse allocate in essere, fornisce il servizio - in ottemperanza altresì al principio di economicità - in maniera ineccepibile, così come dichiarato per le vie brevi dagli assistenti amministrativi che utilizzano il medesimo con cadenza costante;

Considerato che Isidata S.r.l. ha comunicato con messaggio di posta elettronica ordinaria prot. n. 12442/2019 che la spesa da sostenere per l'attivazione del servizio con possibilità di invio di n. 3000 e-mail massive giornaliere con DNS certificato 190.000 al mese) è pari ad € 10,00 mensili, Iva di legge esclusa;

Considerato che la problematica che sorge in ottemperanza ai disposti di cui al D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida Anac n. 4 attiene all'evidenza di Isidata S.r.l. quale ultima affidataria del servizio, elemento che stride con l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti avente carattere nodale nelle procedure di appalto, da cui il conseguenziale divieto di affidamento della commessa rientrando nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nella stessa categoria di servizi al contraente uscente e all'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento. Il paragrafo 3.6 sancisce che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale, tenuto conto della particolare struttura del mercato, della riscontrata assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Considerato che, sebbene l'art. 1, co. 130, L. 30 dicembre 2018 n. 145 - che ha modificato l'art. 1, co. 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296 - ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo del MePA per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2000 (tra cui le Istituzioni Universitarie, le Istituzioni Afam e gli Enti Pubblici di Ricerca) da € 1.000,00 a € 5.000,00, l'Ufficio Acquisti ha ugualmente posto in essere una verifica sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione per controllare se fosse attiva una Convenzione Consip a riguardo o se il servizio fosse presente sul Mercato Elettronico, i cui esiti tuttavia sono stati infruttuosi;

Considerata l'individuazione sul portale web di vari operatori che forniscono in territorio nazionale il servizio *de quo*. Da valutazione comparativa dei costi emergenti e di quanto offerto, come da nota riepilogativa dell'indagine di mercato prot. n. 12780 del 30.12.2019, Isidata S.r.l. è l'operatore economico che ha formulato l'offerta più bassa, pari ad € 10,00 al mese, Iva di legge inclusa, mantenendo le risorse già allocate e consentendo l'invio di n. 3000 e-mail massive giornaliere con DNS certificato 190.000 al mese circa);

Considerato che da precedenti rapporti contrattuali e da altre ragionevoli circostanze, Isidata S.r.l. si è dimostrata un operatore economico affidabile e idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, ulteriori alternative parimenti pregevoli ed economiche non si sono riscontrate, gli altri rivenditori individuati da navigazione ipertestuale sul web forniscono il servizio occorrente a prezzi esosi. L'Istituzione è stata sempre appagata della relazione intercorrente con Isidata S.r.l. e i prezzi sono in maniera apodittica esigui per un servizio così peculiare, rendendo dirimente l'affidamento alla società sopra citata;

Considerato che, ove non si tenesse conto di quanto sopra indicato, a conclusione del paragrafo 3.7 delle Linee Guida Anac n.4 è statuito che negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 è consentito derogare all'applicazione di quanto definito in ordine al principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. Nel nostro caso, tenendo conto dell'importo indicato (€ 10,00 mensili, Iva di legge esclusa) ben ricorriamo in tale circostanza, giustificando l'affidamento al precedente aggiudicatario;

Considerato che, per le ragioni sopra esposte e in ottemperanza ai principi contenuti in materia di procedure amministrative ex art. 36 del Codice dei contratti pubblici - in particolare il principio di economicità - dopo aver verificato il possesso dei requisiti ex artt. 32, co. 7 e 83 D.lgs. 50/2016, è palmare l'affidamento a favore di colui il quale dal punto di vista economico e qualitativo è da prediligere rispetto agli altri operatori e, nel caso specifico, Isidata S.r.l.;

Ritenuto che il servizio *de quo* consente di optare per il ricorso all'affidamento di cui all'art. 36, co. 2, lett.a), D.lgs. 50/2016, maggiormente rispondente per economicità, efficienza e efficacia di azione, rispetto anche all'esiguità del costo, soddisfacendo ampiamente i principi su cui poggia l'affidamento diretto, tra cui trasparenza, efficienza amministrativa, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e concorrenza;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

Riscontrato che le Linee Guida Anac n.4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, tempestività, correttezza, trasparenza a tutela della concorrenza, pubblicità e motivazione, disposti nei paragrafi 4.1 - 4.1.3 che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto adeguatamente motivato mediante determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario, tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che al fine di agire con efficacia, efficienza ed economicità risulta rispondente al pubblico interesse, nonché legittimo procedere all'affidamento diretto all'operatore sopraindicato, a condizione del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 oltre ad apposita idoneità professionale, adeguate capacità economica/finanziaria e capacità tecnica professionale;

Visti:

- L'art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6 D.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- le Linee Guida ANAC n. 4, previste dall'art.36, co. 7 D.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 Aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo

- 2018 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- La delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013" - Art. 7 - bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

Considerato che la spesa graverà sull'U.P.B. 1.1.3 di Bilancio 2020 e successivi;
 Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016 - in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'ente, ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente e, quindi, nella fattispecie *de qua*, nella persona del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Beatrice Bellucci, il quale, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, potrà avvalersi del Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti;

DECRETA

- di disporre, per le motivazioni e l'interesse pubblico espresso in premessa, l'affidamento diretto all'Operatore "ISIDATA S.r.l." ex art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio triennale di invio massivo e-mail con DNS certificato a favore del Conservatorio Statale di Musica "Stanislaso Giacomantonio" di Cosenza;
- di porre quale importo massimo di affidamento il costo di € 360,00, la presente spesa, esclusa di IVA, graverà sull'UPB 1.1.3 Cap. 127 E.P. 2020 e successivi;
- di aggiudicare il servizio a condizione del possesso dei requisiti di legge, ossia: assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016: 1) Identità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio volta ad attestare lo svolgimento delle attività proprie del servizio *de quo*; 2) Capacità economico finanziaria: avere un fatturato nell'ultimo anno non inferiore ad € 720,00; 3) Capacità tecniche e professionali: aver fornito il servizio *de quo* o altri di analoga natura ad altri Conservatori Statali di Musica.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti da parte dell'operatore economico, la scrivente Amministrazione provvede alla risoluzione del rapporto e al pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Cosenza, li 30.12.2019



Il Direttore
 M. Giorgio Feroleto

IL DIRETTORE
 M. Giorgio Feroleto